



Corte IV
D-7214/2006
{T 0/2}

Sentenza del 24 giugno 2008

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Walter Lang e Kurt Gysi,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____, Iraq,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
9 luglio 2001 / N .

Fatti:**A.**

Il 21 febbraio 2000, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 24 febbraio 2000 e del 7 giugno 2001), d'essere cittadino iracheno d'etnia curda, minorenne non accompagnato, d'aver vissuto dalla nascita a [...] (nord dell'Iraq) e d'aver fatto parte, nel [...], del B._____. Per questo motivo sarebbe stato ricercato da membri del C._____ benché abbia rapidamente lasciato il B._____ a causa del mancato gradimento delle attività svolte. Non si sarebbe mai interessato di politica. Non sarebbe mai stato arrestato dalle autorità. Temendo d'essere arrestato rispettivamente ucciso da aderenti del C._____, come pure da aderenti del B._____, il [...] 2000 sarebbe espatriato.

B.

L'8 marzo 2000, la Delegazione tutoria del comune di D._____ ha nominato all'interessato un curatore, al quale è stato assegnato il compito di rappresentare il minorenne nella procedura d'asilo in Svizzera. Il 6 luglio 2001, la Commissione tutoria regionale E._____ – preso atto della relazione finale del 2 luglio 2001 del curatore del richiedente sul raggiungimento della maggiore età da parte del curatelo e della sua capacità di rappresentarsi da solo – ha pronunciato la fine della misura di curatela.

C.

Il 9 luglio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito, UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Iraq.

D.

Il 3 agosto 2001, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda

d'esonero dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

E.

Il 24 agosto 2001, la CRA ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari.

F.

Il 2 ottobre 2001, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la reiezione del gravame.

G.

Il 3 ottobre 2005, l'UFM, nuovamente invitato ad esprimersi, ha parzialmente riesaminato la decisione del 9 luglio 2001, annullato i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata e pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera dell'insorgente.

H.

Il 4 novembre 2005, la CRA ha concesso al ricorrente un termine di sette giorni per esprimersi sul mantenimento del gravame sui punti di questione dell'asilo e dell'allontanamento. Il termine è decorso infruttuoso.

I.

Il 4 maggio 2006, l'interessato ha chiesto il riesame della decisione dell'UFM del 9 luglio 2001 sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento e pertanto la concessione dell'ammissione provvisoria.

J.

L'8 giugno 2006, la CRA ha comunicato al ricorrente che in data 3 ottobre 2005 l'UFM ha pronunciato la sua ammissione provvisoria in Svizzera. All'insorgente è stato concesso un ulteriore termine di 15 giorni per esprimersi sul mantenimento del gravame sui punti di questione dell'asilo e dell'allontanamento, con la precisazione che, nel caso in cui tale termine fosse scaduto infruttuoso, la CRA avrebbe statuito nel merito del suo ricorso per quanto il gravame non fosse divenuto senza oggetto.

Diritto:**1.**

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2.

Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

3.

Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

4.

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

5.

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

6.

6.1 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

6.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, mentre il ricorso è stato presentato in lingua italiana. Il presente giudizio può pertanto essere redatto in italiano.

7.

Il TAF osserva che il 3 ottobre 2005 l'UFM ha pronunciato l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera. Oggetto del litigio in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza oggetto.

8.

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha reso dichiarazioni poco dettagliate ed imprecise su punti importanti, riguardanti segnatamente il cognome dell'amico con cui sarebbe entrato a far parte del B._____, il motivo per cui avrebbe aderito a tale movimento e lo avrebbe poi lasciato nonché le ricerche intraprese nei suoi confronti. L'UFM ha pure osservato che i timori dell'insorgente d'essere ricercato in Iraq sono inconsistenti anche perché il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua adesione al B._____, non si è mai interessato di politica e non è mai stato arrestato dalle autorità statali.

9.

Nel gravame, il ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lui rese in corso di procedura. Allega d'aver indicato il nome del suo amico. Fa valere di "non sapere nulla di politica" e di essersi lasciato convincere da un amico di far parte, per un mese, del B._____, ma di aver lasciato il partito perché "si è accorto che non faceva" per lui. Non è quindi in grado di fornire informazioni sul B._____. Peraltro, in caso di rimpatrio in Iraq sarebbe esposto a reale pericolo per la sua vita perché il C._____ è molto spietato con le persone che hanno avuto contatti con il B._____.

10.

Preliminarmente, il TAF osserva che, secondo la prassi della CRA, la regola di cui all'art. 11 cpv. 3 PA – secondo cui, fintanto che la parte

non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante – vale anche per i rappresentanti legali, quali il curatore del minore non accompagnato (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 23). La CRA ha altresì statuito che l'obbligo di designare al richiedente l'asilo minore un consulente giuridico deriva dal diritto d'essere sentito; non convocare il consulente giuridico potrebbe costituire una violazione del diritto d'essere sentito (GICRA 1999 n. 2). Non v'è motivo di scostarsi da tale giurisprudenza.

10.1 Nel caso concreto, l'8 marzo 2000 l'autorità tutoria ha nominato al ricorrente un curatore. Dagli atti di causa emerge che la convocazione all'audizione principale sui motivi d'asilo è stata inviata all'insorgente benché fosse ancora minore. Non risulta, per contro, una notificazione di detta convocazione al curatore.

10.2 Al momento dell'audizione sui motivi d'asilo, svoltasi il 7 giugno 2001, l'insorgente era tuttavia divenuto maggiorenne. Inoltre, il curatore, persona cognita di diritto ed idonea ad assumere gli interessi del minore non accompagnato nella procedura d'asilo (cfr. GICRA 2006 n. 14), nella sua relazione finale ha indicato che l'insorgente, dal momento del raggiungimento della maggiore età, era perfettamente in grado di rappresentarsi da solo. Il ricorrente non ha mai preteso il contrario, nonostante ne abbia avuto il tempo, data la durata della procedura, né emergono dagli atti degli indizi seri in tal senso. In siffatte circostanze, la menzionata notificazione difettosa della convocazione all'audizione principale sui motivi d'asilo non ha causato al ricorrente alcun pregiudizio, di modo che un annullamento del provvedimento impugnato costituirebbe, da questo profilo, una vana formalità.

11.

Il TAF osserva, altresì, che, conformemente all'art. 30 cpv. 1 LAsi, le istituzioni di soccorso inviano un rappresentante all'audizione sui motivi d'asilo, a meno che il richiedente non vi si opponga. In una decisione di principio, la CRA aveva ritenuto che la presenza di un rappresentante di un'istituzione di soccorso non costituiva una regola imperativa risultante dal diritto di essere sentito, la cui violazione implicava in modo sistematico l'annullamento della decisione querelata. Incombe all'autorità di determinare, tenendo conto

dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, se il vizio sia essenziale o meno (cfr. GICRA 1996 n. 13).

11.1 Nel caso concreto, l'audizione del 7 giugno 2001 sui motivi d'asilo si è svolta senza la presenza di un rappresentante di un'istituzione di soccorso accreditata. Certo, l'accordo del ricorrente sul fatto che l'audizione principale sui motivi d'asilo poteva tenersi, contrariamente a quanto esplicitamente previsto dalla legge, nonostante l'assenza di un siffatto rappresentante non può essere considerata decisiva. Tuttavia, non risulta dalle carte processuali, né il ricorrente lo ha mai preteso in corso di procedura, che nell'ambito della menzionata audizione non abbia avuto l'occasione di allegare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti alla base della sua domanda d'asilo o comunque che l'assenza del rappresentante dell'istituzione di soccorso abbia in altro modo inciso negativamente, e decisamente, sulla regolarità della procedura.

11.2 Considerato quanto precede, la menzionata informalità non giustifica un annullamento della decisione impugnata, annullamento che, date le premesse, sconfinerebbe nuovamente in una vana formalità.

12.

Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

12.1 Il TAF osserva che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza. In particolare,

le stesse risultano inverosimili segnatamente in merito all'adesione al B._____ ed alle relative ricerche nei suoi confronti da parte del C._____. Basti qui rilevare che l'insorgente non può essere creduto allorché afferma d'aver raggiunto i guerriglieri del B._____ senza motivazione particolare, ma su semplice insistenza di un amico di cui conosce solo il nome, ma non il cognome (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6). Egli non ha inoltre saputo indicare esattamente il significato della sigla del B._____ (cfr. verbale d'audizione del 24 febbraio 2000 pag. 4), benché abbia dichiarato d'aver ricevuto da membri di detto movimento lezioni in ambito politico (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 9). Non può inoltre essere creduto che un ragazzo senza particolari motivazioni politiche, ed il cui padre sarebbe persino stato un guerrigliero del C._____ (cfr. ibidem pag. 6), possa integrare così facilmente un gruppo di guerriglieri del B._____ ed essere rapidamente addestrato all'uso d'armi. Peraltro, le conoscenze del ricorrente sulle motivazioni dell'azione del B._____ risultano particolarmente generiche ed imprecise per persona che abbia realmente partecipato a lezioni in ambito politico (cfr. ibidem pag. 9). Generiche ed imprecise sono pure le dichiarazioni del ricorrente sulle asserite ricerche di guerriglieri del C._____ nei suoi confronti, fermo restando che egli stesso si limita a mere congetture al riguardo (non ha per esempio saputo indicare se dopo la sua partenza dall'Iraq sia mai stato ricercato; cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 8).

12.2 Infine, non v'è altresì ragione di ritenere che le competenti autorità statali irachene non accorderanno al ricorrente, se del caso e nella misura in cui adeguatamente sollecitate, un'appropriate protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Da questo profilo, il TAF ha già avuto modo di precisare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui [...], regione da cui è originario l'insorgente – hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6982/2006 del 22 gennaio 2008, destinata alla pubblicazione, consid. 6.1 a 6.7).

12.3 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

13.

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

14.

14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito favorevole in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della decisione da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14.2 Considerato inoltre che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.)

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- F._____ (in copia)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Data di spedizione: